

L. 30 dicembre 2021, n. 234⁽¹⁾ ⁽²⁾ (art. 1 comma 597).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2021, n. 310, S.O.

(2) Con *L. 5 agosto 2022, n. 111* sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2022.

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1.

Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali

Art. 1 - Comma 597

597. Le regioni e gli enti locali che hanno contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze anticipazioni di liquidità ad un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli *articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e dell'*articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 ottobre 2013, n. 124*, possono richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo i seguenti termini e condizioni:

a) decorrenza della modifica dei piani di ammortamento dal 1° gennaio 2022 e rimborso in trenta anni mediante rate annuali costanti, ad eccezione della rata in scadenza nell'anno 2022 di cui alla lettera c), comprensive di capitale ed interessi, ferme restando le date di pagamento previste nei contratti di anticipazione originari;

b) tasso di interesse applicabile alla rinegoziazione, a decorrere dalla predetta data del 1° gennaio 2022, pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'anticipazione di liquidità, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS sulla base della quotazione del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Il tasso di interesse è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, che lo pubblica nel proprio sito internet;

c) la rata in scadenza nel 2022 è calcolata, per la quota capitale, secondo il piano di ammortamento modificato risultante dall'operazione di rinegoziazione. La relativa quota interessi è calcolata, con riferimento al periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2021 e il 31 dicembre 2021 incluso, sulla base del tasso di interesse stabilito nel piano di ammortamento vigente prima della rinegoziazione e, con riferimento

al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 incluso e la data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 inclusa, sulla base del tasso di interesse di cui alla lettera b);

d) con riferimento alle anticipazioni concesse in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, in relazione alle quali è prevista la sospensione fino al 2022 della quota capitale annuale, ai sensi dell'[articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2016, n. 229](#), i piani di ammortamento risultanti dall'operazione di rinegoziazione prevedono il pagamento nell'anno 2022 della sola quota interessi. La relativa quota capitale, come determinata ai sensi della lettera c), è rimborsata in quote annuali di pari importo negli anni di ammortamento restanti, a decorrere dal 2023. Qualora l'importo della quota interessi in scadenza nel 2022, risultante dal piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione, sia maggiore di quello della quota interessi risultante dal piano di ammortamento antecedente la rinegoziazione, la regione versa quest'ultima quota interessi.